

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA SU RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE (TENSIONE INFERIORE O UGUALE AD 1 kV) ALLEGATE AL CONTRATTO DI TRASPORTO

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente documento regola le Condizioni Generali per il Servizio di Trasporto dell'energia elettrica (in breve CGS) su rete di distribuzione di SET Distribuzione S.p.A. (di seguito SET o SET Distribuzione) con tensione inferiore o uguale a 1 kV. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA), è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall'Autorità medesima. SET potrà modificare, dandone adeguata pubblicità, le presenti condizioni di connessione per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art. 2. Definizioni

Distributore o Distribuzione: è la società SET Distribuzione SpA che gestisce la rete elettrica di distribuzione in virtù dei provvedimenti di natura legislativa ed amministrativa emanati in materia, anche a titolo provvisorio, dalla competente Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, art. 16 (art. 1 ter del D.Lgs. 26.03.1977, n. 235 - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di energia).

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA): è l'autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n.481.

Bassa tensione (di seguito BT): è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale a 1 kV.

Ciente (o Cliente finale): è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di trasporto e distribuzione e che preleva e/o immette (produttore) energia elettrica sulla rete di distribuzione di SET.

Ciente del servizio di trasporto: è il Cliente o il suo Mandatario che sottoscrive con SET un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica ad un Cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione di SET.

Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di SET e che consente l'immissione o il prelievo di energia elettrica dalla rete di SET.

Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra l'energia re attiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;

MCC: Modalità e Condizioni Contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione alle reti elettriche di SET, predisposte in ottemperanza alle delibere dell'ARERA e disponibili presso gli uffici o sul sito internet di SET Distribuzione (WWW.SET.TN.IT);

Impianti del Cliente Finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna.

Misura dell'energia elettrica: è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto d'immissione o di prelievo, individuato dal punto di consegna.

Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di SET e l'impianto del Cliente, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di SET e l'impianto del Cliente. Normalmente è individuato dall'uscita dei gruppi di misura.

Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da SET per la gestione delle connessioni alle reti di distribuzione BT degli impianti di produzione e disponibili sul sito internet di SET (www.set.tn.it).

Rete di distribuzione: è la rete di SET con obbligo di connessione di terzi individuata dai provvedimenti di cui al primo alinea del presente articolo, anche di natura provvisoria, di concessione del servizio di distribuzione.

Misura dell'energia elettrica: è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto d'immissione o in un punto di prelievo.

Punto di prelievo o immissione: è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata o immessa da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente finale ed è individuato all'uscita dei gruppi di misura.

Art. 3. Condizioni del servizio

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto le seguenti condizioni:

gli impianti del Cliente, nel punto di consegna, soddisfano le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente ed eventualmente le regole tecniche di connessione per impianti di produzione fissate dall'SET e disponibili sul sito internet di SET;

Cliente e SET, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione; l'impianto per la connessione, se di proprietà di SET, potrà da questa essere utilizzato anche per fornire altri Clienti senza che ciò comporti diritti, rimborsi o altre somme in genere per il Cliente o il proprietario del fondo o dell'immobile;

qualora necessario alla realizzazione della connessione ed in base ad accordi specifici, il Cliente dovrà porre a disposizione di SET un locale, con diretto accesso dalla proprietà pubblica ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri Clienti. Per l'utilizzo di tale locale SET verserà al proprietario dello stesso un compenso che sarà determinato tenendo conto del valore di mercato dell'immobile e del titolo giuridico in base al quale verrà concessa a SET la disponibilità del locale.

Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione

Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell'energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della connessione, il Cliente deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici SET tramite il proprio Venditore ai sensi della normativa vigente, fornendo all'atto della richiesta le informazioni e gli eventuali necessari titoli di legittimazione. Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente ed il Venditore dovranno provvedervi, quale condizione di attivazione degli interventi. Gli interventi richiesti sono comunque subordinati al pagamento anticipato delle somme stabilite nel preventivo nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori e di attivazione del servizio, in conformità alla normativa applicabile.

Art. 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio

SET non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità e ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto su rete di distribuzione per il tempo ad esse

strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa. SET non risponde inoltre dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili a SET stessa. In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.

Art. 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli Impianti

SET può modificare, preavvertendo il Cliente anche tramite avviso stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati. Il Cliente che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di SET. Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento dei propri impianti.

Art. 7. Obblighi del Cliente

Il Cliente non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia a terzi e la deve utilizzare entro i limiti previsti dalle presenti Condizioni e dagli specifici accordi eventualmente stipulati con SET. In particolare il prelievo massimo di potenza non potrà superare quello a disposizione contributivamente assolto restando responsabile, in caso contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa. Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, ed eventualmente il corrispettivo per la modifica della connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di SET.

Art. 8. Impianti di SET

SET provvede alla realizzazione degli Impianti necessari per la connessione, inclusa l'installazione dei gruppi di misura nel luogo più idoneo stabilito da SET ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica. Il Cliente è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di SET situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente in ogni caso dovrà tempestivamente informare SET dell'accaduto. SET ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili gli impianti di SET che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l'accesso. Il Cliente può richiedere l'effettuazione di verifiche sugli impianti di SET. E' vietato al Cliente manomettere, spostare o modificare gli impianti di SET.

Sono a carico del Cliente:

le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti,

le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti non riconducibili ad impianti di SET,

le spese per l'esecuzione di lavori per lo spostamento di impianti su richiesta del Cliente,

le spese amministrative relative a specifiche richieste del Cliente.

Art. 9. Impianti del Cliente

Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna. Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative nonché, eventualmente, alle Regole Tecniche emanate da SET e disponibili sul sito internet di SET (www.setdistribuzione.it). Il Cliente si impegna a non immettere con i propri impianti ed apparecchi disturbi nella rete alla quale è connesso che eccedano i limiti del disturbo condotto e irradiato, prescritti dalle vigenti norme tecniche, e deve consentire la verifica del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui fossero di disturbo all'esercizio della rete di distribuzione. Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all'esercizio delle reti SET e, salvo diverse e specifiche pattuizioni regolamentate dall'Autorità, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva. L'installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi. Il Cliente, se produttore, a seguito dell'attivazione e connessione alla rete SET del proprio impianto di produzione, acquisisce il diritto ad esercire l'impianto in parallelo con la rete SET e ad immettere energia elettrica nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle condizioni indicate nel contratto per il servizio di connessione degli impianti di produzione di SET. SET può in ogni tempo richiedere al Cliente di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal Cliente entro ragionevoli termini di tempo. In mancanza di tale accordo con il Cliente, SET si riserva comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per il Cliente o per terzi in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali. In ogni caso SET si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del Cliente al fine di garantirsi da possibili anomalie, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia. SET si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del Cliente. Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.

Art. 10. Durata e cessazione del servizio

La durata del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente o con il suo Mandatario. Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata. Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle due parti (SET-Cliente oppure SET-Venditore). In caso di disdetta, SET provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall'ARERA, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili a SET, inclusa l'impossibilità di accedere agli impianti.

Art. 11. Servizio di misura

La responsabilità in riguardo alle attività d'installazione e manutenzione dei misuratori, nonché alla raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica verrà svolta da SET in conformità a quanto disposto dalle delibere ARERA in vigore ed i corrispettivi applicati per lo svolgimento di tali attività saranno quelli stabiliti dall'Autorità. La localizzazione del punto di misura sarà definita, in accordo con SET, secondo quanto prescritto in materia dalle norme tecniche vigenti e dalle delibere ARERA in vigore. Altre regole da osservare saranno quelle previste dal Codice di Condotta Commerciale in vigore.

Art. 12. Ricostruzione dei prelievi

Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente evidenzia un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente o nel caso di mancate o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura, SET provvederà a dare adeguata informazione al Venditore e ove previsto al Cliente secondo quanto prescritto dalle delibere ARERA in vigore quindi procederà alla

ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione del relativo conguaglio. La ricostruzione dei prelievi verrà effettuata da SET sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili, errore di misura in determinate condizioni di carico o tenendo conto di ogni altro elemento idoneo); SET applicherà l'errore di misura rilevato in sede di verifica per il periodo di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, determinando l'algoritmo di ricostruzione dell'energia elettrica a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, SET provvederà all'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata secondo quanto previsto dalle vigenti delibere dell'ARERA ed il periodo ricostruito non potrà superare la prescrizione quinquennale del Codice Civile. Il Venditore ovvero il Cliente, potrà contestare la ricostruzione dei consumi effettuata, presentando le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate nei modi indicati dalle delibere ARERA vigenti.

Art. 13. Sospensione e risoluzione

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti dalle presenti condizioni, anche: senza preavviso, in caso di pericolo; previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate; anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi; anche senza preavviso per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità al servizio; previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni. Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1456 del medesimo codice. Sono fatte salve e automaticamente adottate le diverse disposizioni emanate dall'ARERA in materia.

Art. 14. Caratteristiche del servizio.

Tensione e Frequenza

la tensione monofase è pari a 230 Volt (fase neutro), quella trifase è pari a 400 Volt (tra le fasi)

la frequenza è pari a 50 Hz;

tolleranze: secondo le modalità previste dalle Norme CEI vigenti.

Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,95 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di SET il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, SET ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente. La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale. I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da SET, l'eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del Cliente. Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva. I prelievi di energia reattiva induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.

Massima potenza assorbita: qualora il cliente finale effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l'esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, SET segnalerà al cliente finale la necessità di modifica della connessione per adeguarla alle sue aumentate esigenze. Il Cliente finale dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario SET avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti. Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da SET al cliente finale e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di SET per le eventuali conseguenze sull'attività del cliente finale. Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.

Art. 15. Riservatezza

Il Cliente dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

Art. 16. Controversie e Foro competente.

In caso di controversia il Cliente può presentare a SET o al proprio fornitore di energia elettrica, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da SET reperibili sul sito internet (www.setdistribuzione.it). Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici di SET oppure inoltrato tramite servizio postale a SET stessa. La risposta al reclamo sarà data con la massima celerità e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente. In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Trento.

Trento, il

Il Cliente

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1. (Ambito di applicazione); 3. (Condizioni del servizio); 5. (Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio); 6. (Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti); 7. (Obblighi del Cliente); 8. (Impianti di SET); 9. (Impianti del Cliente); 10. (Durata e cessazione del servizio); 12. (Ricostruzione dei prelievi); 13. (Sospensione e risoluzione); 16. (Controversie e Foro competente).

Il Cliente